



COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana di Palermo

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL WHISTLEBLOWER

CHI E' IL WHISTLEBLOWER

Whistleblower o segnalante è colui il quale, rientrando nelle categorie di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 24/2023, effettua segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di disposizioni normative tipizzate nell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Balestrate acquisite nell'ambito del contesto lavorativo del medesimo Ente.

CHI PUÒ SEGNALARE

Segretario Generale del Comune di Balestrate

Personale dipendente del Comune di Balestrate con contratto a tempo indeterminato e determinato
Personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni presso il Comune di Balestrate in posizione di comando o di distacco o in attuazione di convenzioni, accordi o altra forma di collaborazione interistituzionale

Incaricati a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 del Comune di Balestrate

Lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, consulenti, liberi professionisti, tirocinanti, volontari, praticanti legali, lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, borsisti che prestano attività a favore del Comune di Balestrate

Componenti dell' Organismo interno di valutazione (OIV)

Componenti dell'Organismo di revisione economico finanziaria

Soggetti che esercitano anche di fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per conto del Comune di Balestrate.

Lavoratori e/o collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere o lavori in favore del Comune di Balestrate anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni, consumati o tentati, che integrano o possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali per violazione di disposizioni normative previste all'art.2, comma 1 lettera a) del D.lgs. n.24/2023¹ lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità del Comune di Balestrate.

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il soggetto interessato ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

La segnalazione deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile che le informazioni sulle violazioni siano per il soggetto autore della segnalazione anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione vere o apparire allo stesso ragionevolmente tali, nonché pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore nell'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza sia pure in modo casuale in ragione del rapporto di lavoro, giuridico o di fatto che lo lega al Comune di Balestrate ossia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle prestazioni lavorative o delle attività all'interno del Comune di Balestrate o comunque relativi ad esso.

La segnalazione, può avere ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza prima ancora che il rapporto giuridico che lo lega all'Ente sia sorto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico o di fatto che lo lega al Comune di Balestrate se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto.

La segnalazione assume rilevanza ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 indipendentemente dai motivi personali e specifici che hanno indotto il soggetto a effettuare la segnalazione.

ESCLUSIONI

La segnalazione ai fini delle tutele per il segnalante non può avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o denunciante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate²;
- b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n.24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n.24/2023;

¹ In particolare l'articolo 2 comma 1, lett. a) del D.lgs. n.24/2023 attribuisce rilevanza a comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La parte I dell'allegato al D.lgs. n.24/2023 specifica le disposizioni normative che vengono in rilievo ai sensi della suddetta lettera c).

² Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non possono formare oggetto della segnalazione denuncia o divulgazione pubblica inoltre le informazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

CANALI DI SEGNALAZIONE

Chi viene a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa delle citate violazioni può:

- a) segnalarle con canale interno al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate;
- b) segnalarle con canale esterno, alla ricorrenza dei presupposti di legge e secondo le modalità definite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla medesima Autorità;
- c) denunciarle all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile;
- d) divulgare pubblicamente, alla ricorrenza dei presupposti di legge, e con le modalità previste dall'articolo 11 del Regolamento comunale in materia.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione che si intende inoltrare con canale interno al Comune di Balestrate deve contenere

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune, nonché dei recapiti dello stesso ivi compresa, se posseduta, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni;

- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione con indicazione eventuale delle disposizioni normative violate o che si ritiene possano essere violate;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui si attribuisce la violazione o comunque implicata nella violazione segnalata;

- le generalità del facilitatore ossia del soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune nonché l'attività in cui l'assistenza si è concretizzata;

- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;

- la descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;

- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;

- l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo;

- l'eventuale indicazione delle altre autorità cui è stata trasmessa la segnalazione;

- la dichiarazione espressa di voler mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste dal D.lgs. n.24/2023 per il whistleblower.**

La segnalazione deve essere firmata ai sensi di legge e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del segnalante nelle ipotesi di trasmissione tramite posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Nel caso in cui la segnalazione non riporti la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023 la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023. Inoltre la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di agevolare la redazione della segnalazione il Comune di Balestrate fornisce apposito modulo scaricabile nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alle segnalazioni del whistleblower.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione che si intende inoltrare con canale interno deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate, tramite **uno** dei seguenti canali di segnalazione

a) in forma scritta da inoltrare al Comune di Balestrate

- tramite piattaforma informatica con utilizzo di strumenti di crittografia e nelle more della sua istituzione (**in fase di attivazione**) ;

- tramite: posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato – Whistleblowing D.lgs. n.24/2023" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Balestrate – Via Roma 14- Balestrate (PA) (**attivo**);

- tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale del Comune di Balestrate segretario@pec.it, riportando anche in tale ipotesi nell'oggetto la seguente dicitura " Riservato – Whistleblowing D.lgs. n.24/2023" (**attivo**) .

b) in forma orale:

- attraverso comunicazione telefonica al numero 3202653965 (**attivo**) o tramite sistemi di messaggistica vocale (**in fase di attivazione**);

- mediante un incontro diretto su richiesta del segnalante da inoltrare al RPCT al medesimo numero telefonico 3202653965 (**attivo**) o alla pec segretario@pec.it (**attivo**) da tenersi di norma entro 5 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la segnalazione presentata in forma scritta non riporti la dicitura " Riservato – Whistleblowing D.lgs. n.24/2023" nella busta o nell'oggetto della mail, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023. Inoltre la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni trasmesse vengono acquisite dal RPCT del Comune di Balestrate e protocollate, appena perfezionate, in un registro unico riservato con numero progressivo di protocollazione; il RPCT del Comune di Balestrate rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla presentazione della stessa.

GESTIONE E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il RPCT del Comune di Balestrate, acquisita la segnalazione innanzitutto ne verifica l'ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

a) mancanza di legittimazione soggettiva del segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento;

b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.24/2023;

c) manifesta incompetenza del Comune sulle questioni segnalate;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;

f) mancanza dei dati indicati all'articolo 7 del regolamento comunale in materia che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere a), b), c), ed e) il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione e ne dà comunicazione al segnalante.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed f) il RPCT prima di procedere all'archiviazione chiede al segnalante chiarimenti e/o elementi integrativi tramite le modalità attraverso le quali è pervenuta la

segnalazione o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale fornire riscontro.

La segnalazione ritenuta ammissibile viene istruita dal RPCT con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento comunale in materia.

Ai fini dell'istruttoria della segnalazione il RPCT potrà richiedere notizie agli uffici interessati, acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione, ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti, procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dal RPCT stesso, e all'audizione della persona segnalata se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria sempre dal medesimo RPCT anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il RPCT comunica al segnalante l'esito del procedimento di valutazione della segnalazione dando conto altresì delle misure previste eventualmente adottate o da adottare da parte del Comune di Balestrate per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Il RPCT comunque provvede a dare riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC

Il segnalante in alternativa alla segnalazione interna al Comune di Balestrate può effettuare la segnalazione ad ANAC **contenente la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023**, con le modalità delineate dalla medesima Autorità, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di ragioni di carattere oggettivo che rendono impossibile effettuare la segnalazione interna al Comune di Balestrate;
- b) la segnalazione coinvolga il RPCT;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna al Comune di Balestrate, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha già effettuato una segnalazione con le modalità di cui all'articolo 8 e la stessa non ha avuto seguito da parte dell'Ente;
- e) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- f) ogni altra ipotesi individuata da ANAC nell'ambito delle previsioni normative in materia.

Nel caso in cui la segnalazione non riporti la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023 la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023. Inoltre la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

In ordine ad ogni aspetto relativo alla divulgazione pubblica e alla denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile delle informazioni relative alle violazioni in questione si rinvia alla disciplina normativa e regolamentare in materia visionabile accedendo ai link indicati in calce al presente documento.

PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni interne è effettuato dal Comune di Balestrate in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (ue) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

PROTEZIONE A SEGUITO DI ATTI RITORSIIVI

Il segnalante non può essere destinatario nel contesto lavorativo di ritorsioni ossia di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni di qualsiasi natura anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare allo stesso, in via diretta o indiretta, e in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica un danno ingiusto.

SEGNALAZIONE AD ANAC DELLE RITORSIONI

Il segnalante ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, può comunicare esclusivamente ad ANAC secondo le modalità definite dalla medesima Autorità le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione effettuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

Per ogni altro aspetto di competenza di ANAC si rinvia alle Linee guida dell'Autorità visionabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

MISURE DI SOSTEGNO

Sono previste misure di sostegno a favore del segnalante che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Per ogni altro aspetto di competenza di ANAC si rinvia alle Linee guida dell'Autorità visionabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

ESTENSIONE DELLE TUTELE AD ALTRI SOGGETTI

Le misure di protezione riconosciute al segnalante fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 24/2023 si applicano anche:

- a) a colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Anche tali soggetti possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito a causa della segnalazione.

In ordine ad ogni altro aspetto relativo alla disciplina del whistleblower si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia visionabili ai seguenti link:

D.lgs. n. 24/2023.

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-15&atto.codiceRedazionale=23G00032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=99a434b5-7247-4ec8-bc88-94f885ccc417&tabID=0.2669278998723268&title=lbl.dettaglioAtto>

Regolamento comunale per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del whistleblower

http://www.comune.balestrate.pa.it/balestrate/po/mostra_news.php?id=2253&area=H

Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

IL RPCT
GUARINO